



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Giuseppe Tonutti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019

coadiuvato per l'espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 15/01/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 91

DEL 08/04/2020

AVENTE AD OGGETTO:

DISPOSIZIONE OPERATIVA DEL SOGGETTO ATTUATORE ALL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) - PRESA D'ATTO.

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del responsabile del procedimento	Visto digitale del responsabile di struttura	Visto digitale del responsabile del centro di risorsa

OGGETTO: DISPOSIZIONE OPERATIVA DEL SOGGETTO ATTUATORE ALL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) – PRESA D'ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi -sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020- lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto n. 217/PC/2020 del 22 febbraio 2020 è stato dichiarato dal Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Assessore delegato alla Protezione Civile, d'intesa con il Presidente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020, con la quale viene disposto:

- all'articolo 1 che per la realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, e quindi, anche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, il Capo del Dipartimento della protezione civile "*... si avvale di detto Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive ...*", specificando che "*... per il tramite dei predetti soggetti coordina le azioni finalizzate all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorsi e di assistenza alla popolazione, degli interventi urgenti e necessari con particolare riferimento alla acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, nonché all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria*";
- all'articolo 3 che "*... il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga ad una serie di disposizione normative*", ivi specificatamente elencate, tra le quali quella all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di pagamenti anticipati;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale del 22 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione quale soggetto attuatore per la Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo che detto soggetto "*... per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza*";

RICHIAMATE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale:

- n. 638 del 22 febbraio 2020, che reca modifiche all'articolo 3 della succitata ordinanza n. 630/2020;

- n. 639 del 25 febbraio 2020, che reca ulteriori modifiche al predetto articolo 3 e che prevede, altresì, all'articolo 3 l'apertura di contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori per la realizzazione della attività di gestione della emergenza;
- n. 641 del 28 febbraio 2020, che reca modifiche alla predetta ordinanza n. 639/2020;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 34 del Dl 2 marzo 2020, n. 9 che consente, tra le altre, pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 11 del successivo Dl 9 marzo 2020, n. 14, nell'introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali stabilisce che *"... il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture e che ai contratti relativi all'acquisto dei predetti dispositivi nonché ad ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori ..."*;
- l'ultimo periodo del medesimo art. 11, laddove si precisa che tutti gli atti di cui sopra *"... sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione"*;
- il Dl 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020 del 04.04.2020, con il quale, in considerazione dell'assetto del SSR FVG come delineato dalla LR 27/2018, dispone che per l'espletamento degli interventi ai sensi della succitata ordinanza n. 630/2020 e delle successive ordinanze, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, quale Soggetto attuatore, operi *"... attraverso la Protezione civile regionale e l'Azienda regionale di coordinamento per la salute"*;

PRESO ATTO che il medesimo decreto precisa che:

- nel periodo dell'emergenza di cui trattasi *"... è dato atto che al fine di assicurare, attraverso una tempestiva conclusione dei procedimenti, la più rapida ed ampia assistenza alla popolazione, le deroghe previste dalla normativa nazionale per il Soggetto attuatore trovano applicazione oltre che per la Protezione civile anche per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute"*;
- *"... per procedere con urgenza alle necessarie acquisizioni delle forniture e dei servizi volti a fronteggiare e contenere l'emergenza di cui al comma 1, la Protezione civile e l'Azienda regionale di coordinamento per la salute possono procedere al pagamento anticipato per l'intero importo all'atto della sottoscrizione del contratto senza la presentazione di apposita fideiussione ovvero con la produzione di apposita lettera di credito"*.

CONSIDERATO, pertanto, di prendere atto del decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020 del 04.04.2020, allegato al presente atto, ritenendo, in particolare, di ricorrere, in relazione al periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale e ove ne ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di contratti pubblici relativi a servizi, forniture, lavori e conseguenti pagamenti, finalizzati all'approvvigionamento dei beni/servizi indispensabili alle Aziende del SSR, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati,

- 1) di prendere atto del decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020 del 04.04.2020, allegato al presente atto, ritenendo, in particolare, di ricorrere, in relazione al periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale e ove ne ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di contratti pubblici relativi a servizi, forniture, lavori e conseguenti pagamenti, finalizzati all'approvvigionamento dei beni/servizi indispensabili alle Aziende del SSR, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della LR 21/1992.

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo f.f.
dott.ssa Elena Pitton

Il Direttore sanitario
dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Decreto SA FVG.pdf
---	--------------------

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 08/04/2020 12:45:42

IMPRONTA: 42A42C64A9E17691A62ABBBDD1715A9EC6AB42E349E3C6CE655181F9DB685C1C
C6AB42E349E3C6CE655181F9DB685C1C7B237242D23F0D3CD879875BA7026F75
7B237242D23F0D3CD879875BA7026F750C6F59931C90DF79D3AC250AC5A70E7C
0C6F59931C90DF79D3AC250AC5A70E7CDA4318B3089703474AED65FA5B3E116E